

# CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA UNA TANTUM IN MATERIA DI INVESTIMENTI

## Premesso che

- a. il Cliente è interessato a sottoscrivere un contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di consulenza una tantum in materia di investimenti di cui di cui all'Art.18 ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato (di seguito "TUF");
- b. il Consulente è una società di consulenza finanziaria autorizzata, ai sensi degli art. 18-ter del TUF e dei relativi regolamenti attuativi, a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti ed è iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari e delle Società di Consulenza Finanziaria (SCF) con delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ("OCF") dell'**1/12/2018 n.961**;
- c. il Cliente è interessato a ricevere una consulenza sul suo patrimonio in modalità spot o UNA TANTUM e, per sua stessa natura, quindi, episodica e non continuativa e questo contratto regola unicamente questo servizio; è conscio quindi che le obbligazioni della SCF si intendono esaurite con le prestazioni indicate nell'ALLEGATO TECNICO nelle modalità (esempio relazione scritta, colloquio svolto tramite appuntamento fissato in una sede della società o in modalità web conference, invio di un portafoglio ad hoc) e/o nei tempi concordati; non sussistono pertanto obblighi, ovvero responsabilità, in capo a SoldiExpert SCF nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al rilascio delle raccomandazioni, gli investimenti suggeriti non risultino più adeguati per effetto, in via esemplificativa e non esaustiva, di un incremento della loro rischiosità e/o di un intervenuto mutamento del profilo finanziario del Cliente.
- d. Qualora il servizio riguardi la generazione di un portafoglio e nei 12 mesi massimo successivi a questo contratto gli strumenti consigliati non siano più quotati per decisioni dell'emittente, ricevuta una mail dal Cliente all'indirizzo [info@soldiexpert.com](mailto:info@soldiexpert.com), SoldiExpert SCF segnalerà al Cliente degli strumenti sostitutivi.
- e. Qualora il Cliente voglia mutare l'oggetto della consulenza come, ad esempio, il tipo di portafoglio, il profilo o gli strumenti del medesimo, e chiedi a SoldiExpert SCF, successivamente all'invio delle raccomandazioni, o un nuovo parere (nei giorni, mesi o anni successivi) o un nuovo intervento e una nuova consulenza, questa sarà naturalmente regolata a pagamento con l'erogazione di una nuova fornitura e di un nuovo accordo economico delle parti in base al tipo di consulenza richiesta al nuovo preventivo ed eventualmente alle nuove clausole contrattuali che SoldiExpert SCF avrà nel frattempo aggiornato.
- f. SoldiExpert SCF non ha alcun legame o rapporto economico con società o emittenti tali da poter compromettere l'indipendenza del Servizio di Consulenza prestato.
- g. Prima della conclusione del presente contratto (il "Contratto"), ed in tempo utile per poterne leggere e comprendere il contenuto, il Cliente ha ricevuto copia su supporto durevole dei seguenti documenti, che dichiara di aver letto e compreso e di accettarne integralmente il relativo contenuto:
  - I. Il Documento Informativo sulla SCF e sul servizio di consulenza prestato che contiene tra le altre le informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio prestato, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della Clientela e sulle modalità di



- segnalazioni o esposti che il Cliente può effettuare all'OCF;
- II. Il documento sulla Classificazione del Cliente;
  - III. Il Questionario ai fini della valutazione di adeguatezza (il "**Questionario di profilazione**") disponibile nella personale Area Riservata;
  - IV. L'informativa sugli strumenti finanziari che possono essere utilizzati nel rapporto di consulenza;
  - V. L'informativa sui costi e sugli oneri relativi al costo della consulenza e degli strumenti finanziari;
  - VI. Il documento sintetico relativo alla procedura di gestione dei conflitti d'interesse adottata da SoldiExpert SCF;
  - VII. Il documento informativo - Servizi Editoriali e Promozionali;
  - VIII. L'informativa sulla privacy, disponibile sul sito Soldiexpert.com;
  - IX. Il Questionario di adeguata verifica disponibile nella personale Area Riservata;
- h. Prima della conclusione del contratto, il Consulente ha richiesto ed ottenuto dal Cliente, attraverso la compilazione del Questionario di profilazione, le informazioni necessarie al fine di:
- I. classificare il Cliente come Cliente al Dettaglio o Cliente Professionale;
  - II. acquisire le informazioni circa (a) le conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, (b) i suoi obiettivi di investimento, (c) la capacità finanziaria del Cliente e (d) eventuali preferenze di sostenibilità
- i. Il Cliente è stato informato dell'importanza e delle responsabilità, anche legali, derivanti dal rilascio di informazioni incomplete, false e/o fuorvianti ed in particolare che fornendo informazioni false, incomplete e/o fuorvianti, le raccomandazioni e i consigli forniti dal Consulente potrebbero non essere adeguati alle esigenze del Cliente stesso.
- j. Il Consulente non dubita, né ha motivo di dubitare, della completezza, veridicità e dell'attualità delle informazioni fornite dal Cliente tramite il Questionario, diversamente si astiene dal sottoscrivere il Contratto, ovvero, nel caso in cui il dubbio subentri dopo la conclusione dello stesso, dal prestare il Servizio di Consulenza.
- k. Il Cliente è stato informato, prima di firmare il Contratto, in merito alla sua classificazione come Cliente al Dettaglio. Il Cliente è stato altresì informato della possibilità, ove ricorrano i requisiti di legge, di richiedere di essere classificato come Cliente Professionale e delle conseguenze, in termini di minor tutela, che ne deriverebbero. Resta inteso che l'accoglimento di tale richiesta è rimessa al solo ed insindacabile giudizio del Consulente che può non accoglierla, anche nel caso in cui sussistano le condizioni minime di legge.
- l. Il Cliente è stato informato ed è consapevole:
- (a) del fatto che sottoscrivendo il presente Contratto stipula un accordo per la fornitura di un servizio a titolo oneroso di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari regolato dal presente Contratto e dalle disposizioni del TUF e dei relativi regolamenti attuativi con una società di consulenza finanziaria di cui all'art.18- ter del TUF;
  - (b) che, ai fini del presente contratto, per strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza si intendono i Valori Mobiliari e le quote di organismi collettivi del risparmio come meglio descritti all'art. 1.2 del presente Contratto.



- m. Il Cliente dichiara di aver compreso la natura e le caratteristiche del servizio oggetto del Contratto, nonché i rischi connessi alle operazioni in strumenti finanziari così come descritti nel Documento Informativo.
- n. Il Cliente è altresì consapevole, e dichiara di accettarne i relativi rischi e conseguenze, che:
- I. nei mercati finanziari il rischio non è eliminabile e che, pertanto, non vi è certezza in merito al buon esito delle operazioni finanziarie, incluse quelle raccomandate/consigliate dal Consulente;
  - II. il Consulente non garantisce il buon esito delle operazioni di investimento/disinvestimento raccomandate/consigliate;
  - III. in ogni operazione in strumenti finanziari è insito il rischio di perdita del capitale investito;
  - IV. gli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati possano comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e che la carenza di informazioni appropriate non renda possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
  - V. le eventuali operazioni di vendita allo scoperto, nonché quelle con leva finanziaria superiore a 1, possano dare luogo ad oneri aggiuntivi e/o a perdite anche superiori al valore di acquisto degli strumenti finanziari sottoscritti o del patrimonio investito.
- o. Il Cliente intende conferire al Consulente, che intende accettare, l'incarico di prestare il Servizio di Consulenza avente ad oggetto raccomandazioni personalizzate di prodotti a fini previdenziali o strumenti Finanziari come descritto e regolato dal presente Contratto, nonché dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
- p. Il Cliente è stato informato della possibilità di ricevere ulteriori informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse da parte del Consulente.
- q. Il Cliente ha fornito gli elementi relativi al patrimonio o alla problematica che intende sottoporre all'attività di consulenza, anche al fine di consentire al Consulente di determinare l'impegno richiesto nello svolgimento di tale attività di consulenza e la conseguente determinazione del compenso.
- r. il Cliente dichiara di essere stato informato del diritto di ricevere tutte le informazioni esclusivamente su supporto non cartaceo ovvero digitale e chiede di voler ricevere dal CONSULENTE le comunicazioni in corso di rapporto per le quali la normativa di riferimento impone il supporto durevole e, in generale, ogni altro tipo di comunicazione, comprese le eventuali raccomandazioni fornite

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

### 1. Conferimento dell'incarico

- 1.1 Il Cliente conferisce al Consulente l'incarico di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, il Servizio di Consulenza in materia di investimenti.
- 1.2 Il Cliente, consapevole della natura e dell'oggetto del Servizio di Consulenza prestato dal Consulente come meglio descritto al seguente art. 1.3 e 1.4 dal presente Contratto, conferisce al Consulente, che accetta, l'incarico di svolgere in suo favore il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 18ter del decreto legislativo 24



febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e aggiornamenti alle condizioni e con le modalità operative descritte nel presente Contratto (di Seguito il “**Servizio di Consulenza**”). Le Premesse e gli Allegati al Contratto (incluso il Documento Informativo) costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto che entrambe le parti accettano in toto e senza riserve.

- 1.3 Il Servizio di Consulenza può avere per oggetto analisi e valutazione di strumenti e prodotti finanziari (come gestioni patrimoniali o polizze unit linked o qualsiasi prodotto di risparmio gestito) o problematiche di tipo finanziario (ad esempio stima del longevity risk).
- 1.4 Il Servizio di Consulenza ha ad oggetto le seguenti tipologie di strumenti finanziari (di seguito, gli “**Strumenti Finanziari**”):

- (i) Azioni (anche strutturate);
- (ii) Obbligazioni (anche strutturate);
- (iii) Opzioni e diritti che consentano di acquistare gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i) e (ii), con regolamento a pronti;
- (iv) Certificati, nella misura in cui rientrano nel concetto di Valori Mobiliari;
- (v) Fondi comuni di investimento;
- (vi) Etf ed ETN;
- (vii) Etc (Exchange Traded Commodities);
- (viii) Sicav (Società di investimento a capitale variabile);
- (ix) Prodotti previdenziali come, per esempio, selezione o analisi di fondi pensioni aperti o chiusi;
- (x) Valutazione di Polizze unit linked (ramo III) e gestioni separate (ramo I);
- (xi) Valutazioni di Fondi di private equity, venture capital e crowdfunding
- (xii) Analisi di gestioni patrimoniali.

Sono esclusi dal Servizio di Consulenza i consigli aventi ad oggetto prodotti o strumenti di investimento diversi dagli Strumenti Finanziari quali, ad esempio:

1. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
2. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
3. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su



strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
  5. Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
  6. Contratti finanziari differenziali;
  7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
  8. Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni);
  9. Strumenti del mercato monetario o altri strumenti non ricompresi nella definizione di valori mobiliari o quote di organismo collettivo (OICR) in attuazione di quanto prescritto dall'art. 18 ter TUF.
- 1.5 In aggiunta al Servizio di Consulenza, il Consulente presta i servizi editoriali descritti all'apposito Allegato (di seguito i "**Servizi Editoriali**").
- 1.6 Ai fini del presente Contratto, i Servizi Editoriali, ossia i contenuti come analisi e report pubblicati sul blog di SoldiExpert.com, non rientrano nell'ambito del Servizio di Consulenza e altresì non costituiscono raccomandazioni personalizzate né ai sensi del successivo art. 2.1 né ai sensi dell'art. 18ter del TUF, in quanto non sono in alcun modo basate, o presentate come tali, sulle caratteristiche e/o esigenze del Cliente (e per tali ragioni i Servizi Editoriali non sono soggetti alla vigilanza della Consob né dell'Organismo di vigilanza e di tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, OCF) ed in particolare sugli obiettivi di investimento, la capacità finanziaria e le conoscenze ed esperienze in materia di operazioni in strumenti finanziari del Cliente.

## 2. Oggetto del Servizio di Consulenza

- 2.1 Il Servizio di Consulenza ha ad oggetto quanto descritto nell'ALLEGATO TECNICO e stabilito in seguito a intese verbali e scambio di e-mail e può prevedere l'invio al Cliente di indicazioni e consigli personalizzati di acquisto, sottoscrizione, mantenimento o vendita di uno o più Strumenti Finanziari determinati oppure analisi di un Portafoglio di Strumenti Finanziari o di Prodotti e strumenti finanziari oppure una valutazione sulla situazione patrimoniale del cliente. Le eventuali Raccomandazioni fornite non contengono indicazioni circa le modalità



concrete e la tipologia di ordine di negoziazione/esecuzione che il Cliente potrà/dovrà impartire al proprio intermediario abilitato al fine di dare attuazione alle Raccomandazioni ricevute dal Consulente.

- 2.2 Il Servizio di Consulenza è svolto con la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. con trasparenza e nell'interesse del Cliente senza che il Consulente riceva alcun pagamento da parte di soggetti diversi dal Cliente in relazione agli Strumenti Finanziari oggetto di Raccomandazione e valutando un'ampia gamma di Strumenti Finanziari disponibili sul mercato sufficientemente diversificati per tipologia, concentrazione, canali di distribuzione, emittenti etc., fatto salvo il caso in cui il Cliente richieda espressamente al Consulente di restringere il perimetro degli Strumenti Finanziari oggetto di valutazione ai soli Strumenti Finanziari specificati in un apposito allegato al presente Contratto.
- 2.3 Il Consulente si impegna a consigliare Raccomandazioni di Investimento che siano adeguate ai sensi dell'art. 171 del Regolamento Intermediari Consob rispetto ai parametri di conoscenza ed esperienza, capacità finanziaria, obiettivi di investimento ed eventuali preferenze di sostenibilità laddove possibile, forniti dal Cliente tramite il Questionario di profilazione ("**Adeguatezza**"). Salvo diversa comunicazione del Consulente, l'Adeguatezza delle Raccomandazioni d'Investimento al profilo e alle caratteristiche del Cliente è valutata dal Consulente sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente come fornite dal Cliente e assumendo che il medesimo provveda a dare esecuzione ai consigli ricevuti in maniera tempestiva.
- 2.4 Se il Servizio di Consulenza ha ad oggetto un complesso unitario di Strumenti Finanziari di pertinenza dello stesso Cliente (il "**Portafoglio**"), l'Adeguatezza di ogni singola Raccomandazione è valutata in relazione all'intero Portafoglio e non ai singoli strumenti finanziari di cui è composto.
- 2.5 Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, la Raccomandazione d'Investimento deve ritenersi adeguata ai sensi dell'art. 171 del Regolamento Intermediari per il tempo intercorrente tra il momento in cui è comunicata al Cliente ed il tempo ragionevolmente occorrente alla sua pronta esecuzione da parte dell'Intermediario incaricato dal Cliente. Le Raccomandazioni che non siano eseguite prontamente dal Cliente e/o del suo intermediario abilitato (entro il termine di 3 giorni di Borsa aperta) potrebbero risultare non adeguate ai sensi dell'art.171 del Regolamento Intermediari nel momento in cui siano poste in essere.
- 2.6 Il Servizio di Consulenza può essere volto a verificare l'adeguatezza di un certo investimento in un dato momento senza che il Consulente abbia alcun obbligo ulteriore di verificare nel tempo, in continuo o periodicamente, la bontà e/o l'adeguatezza dell'investimento, come nel caso della "**Consulenza Spot**" o "**Una Tantum**" **oggetto di questo contratto.**
- 2.7 Nel Servizio di Consulenza Spot, oggetto di questo contratto, il Consulente valuta l'Adeguatezza della Raccomandazione d'Investimento e dell'analisi esclusivamente nel momento in cui il consiglio è prestato e non ha alcun obbligo di verificare nel continuo o periodicamente che la Raccomandazione permanga adeguata, né ha alcun obbligo di monitorare l'andamento dello strumento oggetto della Raccomandazione, né di aggiornare nel tempo la Raccomandazione o di fornire alert in relazione all'andamento degli Strumenti Finanziari oggetto delle Raccomandazioni e all'analisi fornita.
- 2.8 Le obbligazioni assunte dal Consulente con il presente Contratto sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Consulente non garantisce il buon esito degli investimenti/disinvestimenti suggeriti con le Raccomandazioni d'investimento, né la conservazione del capitale investito.
- 2.9 In base al presente contratto, nel caso in cui la consulenza una tantum richieda riguardi l'erogazione di raccomandazioni di investimento, il Consulente non fornisce consulenza fiscale in relazione alle operazioni oggetto

di Raccomandazione e non tiene in considerazione nella predisposizione delle Raccomandazioni della posizione fiscale pregressa in termini di minusvalenze da recuperare di ciascun Cliente (il cosiddetto “zainetto fiscale”).

### **3. Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza**

- 3.1 Il servizio di consulenza erogato in modalità una tantum, oggetto del presente contratto, sarà erogato secondo quanto concordato nell'allegato tecnico.
- 3.2 Ove il servizio preveda l'erogazione di raccomandazioni, il Consulente non fornirà in altro modo indicazioni relative alla loro esecuzione, ovvero relativamente alle modalità concrete e alla tipologia di ordini di negoziazione che il Cliente potrà/dovrà impartire al proprio intermediario abilitato per dare attuazione alle Raccomandazioni ricevute dal Consulente.
- 3.3 Nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza e di analisi, il Consulente può utilizzare algoritmi automatizzati o semi-automatizzati e Portafogli Modello al fine di meglio analizzare i mercati.

### **4. Valutazione di Adeguatezza**

- 4.1 Nel caso in cui il servizio riguardi l'invio di raccomandazioni, il Consulente valuta l'Adeguatezza delle Raccomandazioni rispetto al profilo del Cliente e in relazione al portafoglio complessivo, tenendo conto degli obiettivi di investimento, dell'orizzonte temporale, della capacità di sostenere eventuali perdite e delle preferenze di sostenibilità. Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni contenute nel Questionario di profilazione, compilato e sottoscritto dal Cliente prima della conclusione del presente Contratto e come tempo per tempo aggiornato.
- 4.2 Il Cliente prende atto che, per valutare l'Adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del Questionario di profilazione e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto. Il Cliente è consapevole dell'importanza che tali informazioni rivestono al fine del corretto espletamento dell'incarico da parte del Consulente e che informazioni non veritiere, incomplete o non aggiornate possono impedire al Consulente di valutare correttamente l'Adeguatezza delle operazioni rispetto alle esigenze e caratteristiche del Cliente a danno del medesimo. Il Cliente è altresì consapevole che la mancata comunicazione delle suddette informazioni rende impossibile al Consulente fornire i Servizi di Consulenza oggetto del presente Contratto.
- 4.3 In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all'investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica.
- 4.4 Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell'intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio, sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario.



- 4.5 Nel caso di gruppo composto da due o più persone fisiche, la società valuta le conoscenze ed esperienze della persona delegata del gruppo dei clienti e la situazione patrimoniale e gli obiettivi di investimento di pertinenza del gruppo. I diversi soggetti appartenenti al gruppo sono debitamente informati ed esprimono per iscritto l'approvazione. Se l'accordo tra i clienti non risultasse di facile attuazione, SoldiExpert SCF segue un approccio prudente e considera, ai fini della valutazione di adeguatezza, il soggetto con minori conoscenze ed esperienze.
- 4.6 Nei confronti del "Cliente Professionale", il Consulente può presumere, ai sensi dell'art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate.
- 4.7 Nei confronti di un Cliente Professionale di Diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Si applica il precedente art. 4.6.
- 4.8 In base a quanto previsto dalla normativa, SoldiExpert fornisce al Cliente, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al Servizio di Consulenza e allo Strumento Finanziario, affinché il Cliente possa conoscere o stimare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri ed il loro effetto complessivo sul rendimento degli Strumenti Finanziari. Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

## **5. Obbligazioni del Cliente**

- 5.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio di Consulenza esclusivamente ai fini e nei limiti descritti dal presente Contratto e si impegna, altresì, a non divulgare i codici di identificazione e di accesso e a non consentire a terzi l'apprendimento degli stessi a qualsiasi titolo (gratuito o oneroso).
- 5.2 Il Cliente utilizza il servizio esclusivamente per uso proprio e personale. Al Cliente è vietato (i) diffondere, rivendere o cedere a terzi, gratuitamente o dietro compenso, le Raccomandazioni, i consigli o le informazioni ricevute dal Consulente e, in particolare, (ii) riprodurre dati, informazioni, immagini o testi ottenuti tramite il servizio a lui erogato e ritrasmetterli, ristamparli, fotocopiarli, distribuirli, pubblicarli o farli circolare in qualsiasi altro modo (incluso via internet).
- 5.3 Il Cliente dichiara che le informazioni fornite al Consulente con il Questionario di profilazione ed, in generale, ogni informazione fornita al Consulente è veritiera, completa e aggiornata.
- 5.4 Il Cliente è tenuto a rispondere prontamente ad ogni richiesta di informazioni e/o di documenti che siano rilevanti o propedeutici al fine del corretto espletamento dell'incarico in oggetto, nonché al fine del corretto adempimento degli obblighi legali e regolamentari a carico del Consulente, quali, ad esempio, le richieste di aggiornamento dei dati ai fini MiFID o in materia di adeguata verifica, reporting alle Autorità di Vigilanza o Fiscali Italiane o straniere, ecc.
- 5.5 È responsabilità esclusiva del Cliente valutare gli impatti fiscali delle operazioni oggetto delle Raccomandazioni fornite dal Consulente e tenersi aggiornato sulla normativa in vigore.
- 5.6 Il Cliente è obbligato al pagamento dei Corrispettivi dovuti ai sensi del successivo art. 9 anche qualora non dia corso alle Raccomandazioni fornite dal Consulente ed indipendentemente dal buon esito degli investimenti/disinvestimenti oggetto delle Raccomandazioni.



## 6. Obblighi del Consulente

- 6.1 Il Consulente presta il Servizio di Consulenza con le modalità e alle condizioni previste dal presente Contratto e alle modalità indicate nell'allegato tecnico, attenendosi alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 6.2 Il Consulente si astiene dal consigliare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione o comunque non adeguate al Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari e alla propensione al rischio del medesimo, oltre che alle eventuali preferenze espresse in merito ai fattori di sostenibilità.
- 6.3 Il Consulente non assume l'obbligo di comunicare al Cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto delle Raccomandazioni e/o dei consigli forniti al Cliente.
- 6.4 Il Consulente non è tenuto a verificare se, per effetto dell'esecuzione delle Raccomandazioni fornite, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, neppure ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.
- 6.5 Il Consulente non ha nessun altro obbligo che non sia espressamente previsto dal presente Contratto ad eccezione degli obblighi di legge.

## 7. Responsabilità

- 7.1 Il Consulente non garantisce il buon esito dei consigli e delle Raccomandazioni fornite al Cliente né fornisce alcuna garanzia in merito al fatto che le analisi e le previsioni formulate vengano poi confermate nei fatti o nei prezzi dagli strumenti finanziari oggetto dei consigli/raccomandazioni del Consulente;
- 7.2 Il Consulente non è in nessun modo responsabile per eventuali perdite, danni, minori o mancati guadagni, che il Cliente dovesse subire o in cui dovesse incorrere a seguito:
  - (i) dell'esecuzione delle operazioni consigliate/raccomandate attraverso il Servizio di Consulenza;
  - (ii) della mancata e/o tardiva e/o inesatta e/o incompleta esecuzione da parte del Cliente o di terzi da questi incaricati delle operazioni consigliate/raccomandate attraverso il Servizio di Consulenza.
- 7.3 Le Raccomandazioni e i consigli forniti dal Consulente sono basati su fonti ritenute attendibili in base alle migliori prassi di mercato e alle strategie seguite dal Consulente anche di tipo algoritmico o statistico/quantitativo. Il Consulente non garantisce, né è responsabile, per la completezza, l'accuratezza, l'aggiornamento e/o l'esattezza dei dati forniti da terzi provider, né può essere in alcun modo responsabile per errori nella elaborazione delle Raccomandazioni e/o dei consigli forniti che siano stati causati dalla non correttezza, completezza, accuratezza e/o attualità dei dati forniti da terzi provider.
- 7.4 In nessun caso il Consulente potrà essere ritenuto responsabile per:
  - (i) eventuali interruzioni o ritardi nella diffusione delle Raccomandazioni, consigli e/o di qualsiasi altra informazione, causate dal mancato o difettoso funzionamento dei mezzi tecnici di trasmissione (ritardi o cadute di linea del sistema o della connessione Internet e/o causate da interruzione, sospensione o cattivo

funzionamento del sistema telefonico, sistema short message (sms), elettronico, postale o dell'erogazione dell'energia elettrica; difformità dei dati trasmessi con quelli effettivamente ricevuti dal Cliente, ritardi dovuti al malfunzionamento dei mercati);

- (ii) qualsiasi altro evento non dipendente dal Consulente che non consenta al Cliente di usufruire del servizio (tra questi, a mero titolo esemplificativo, serrate o scioperi anche del personale del Consulente stesso, etc.);
- (iii) impedimenti od ostacoli nella prestazione del Servizio di Consulenza determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, interruzione di servizi pubblici o privati, malfunzionamenti dei sistemi telematici, ricezione di dati sbagliati o parzialmente inesatti dalla Borsa e collegate agenzie informative;
- (iv) disservizi e/o pregiudizi dovuti all'hardware e al software utilizzati dal Cliente o relativi al programma di navigazione (browser, problemi di ricezione di posta elettronica) o da qualsiasi ritardo, imprecisione, errore, interruzione o omissione nella fornitura del servizio sulla Rete o per Sms;
- (v) aver fatto senza colpa affidamento su informazioni false, incomplete o non aggiornate che siano state fornite o omesse dal Cliente, incluse, ma non solo, le informazioni sul profilo e le caratteristiche del cliente (conoscenza ed esperienza, capacità finanziaria e obiettivi di investimento), le informazioni sulla composizione del Portafoglio iniziale e sulle Raccomandazioni non eseguite dal Cliente etc.;
- (vi) qualsiasi mancata, tardiva e/o incompleta esecuzione da parte del Cliente di qualunque obbligazione assunta con il presente Contratto.

7.5 La decisione di eseguire o meno gli investimenti/disinvestimenti raccomandati/consigliati dal Consulente è di esclusiva responsabilità del Cliente, così come la scelta dell'intermediario abilitato a cui trasmettere i relativi ordini di negoziazione, nonché le caratteristiche, le condizioni, i termini e le caratteristiche degli ordini stessi.

7.6 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1229 del Codice Civile, la responsabilità del Consulente derivante dal presente Contratto è limitata ad un importo non superiore al Corrispettivo Annuale percepito nell'anno in cui si è verificato il fatto o l'omissione fonte della responsabilità del Consulente.

## 8. Conflitti di Interesse

8.1 Il Consulente adotta ogni misura necessaria e ragionevole in base alla normativa di settore applicabile per identificare ed evitare eventuali conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, collaboratori e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del Consulente nella prestazione del Servizio di Consulenza.

8.2 Il Consulente, ove le misure di gestione dei conflitti implementate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

## 9. Corrispettivo

- 9.1 Nel caso della Consulenza Spot o Una Tantum, il corrispettivo dipende dalla complessità e dal tipo di servizio richiesto e l'importo concordato fra le parti oggetto di questo contratto è stabilito forfettariamente nell'ALLEGATO TECNICO. Eventuali richieste di consulenza supplementari, per colloqui telefonici o via telematica o presso la sede del Consulente, oltre a quanto fornito con questo contratto, dovranno quindi essere oggetto di un ulteriore contratto con corrispettivo da definirsi, se riguardano nuovi incarichi di consulenza. Nel caso si tratti di consulenza ulteriore, richiesta di aggiornamenti o chiarimenti successivi a quanto sarà fornito con l'esecuzione della prestazione concordata in questo contratto, il Cliente della consulenza una tantum è consapevole che, visto il tipo di contratto di tipo "una tantum", questa verrà ritenuta una consulenza ulteriore e sarà presentato un nuovo preventivo da saldarsi anticipatamente con una tariffa oraria a partire da 120 euro +Iva a favore del Consulente o secondo quello che verrà a forfait proposto al Cliente come nuovo preventivo.
- 9.2 I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o tramite carta di credito (anche tramite Paypal) alle coordinate bancarie indicate dal Consulente nell' ALLEGATO TECNICO.
- 9.3 Il pagamento del corrispettivo contrattuale non potrà essere ritardato o sospeso per nessuna ragione, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del Cliente.
- 9.4 In caso di cessazione anticipata del presente Contratto per una qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà del Consulente, il Cliente non avrà diritto ad ottenere il rimborso totale o parziale di quanto già pagato.
- 9.5 Le tariffe del servizio di Consulenza Continuativa sono assoggettabili a Iva in base alla legislazione fiscale in vigore e al soggetto fiscale che usufruisce della prestazione.
- 9.6 Il Consulente si riserva la facoltà di adeguare annualmente le proprie tariffe nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

## 10. Indennizzi

- 10.1 Il Consulente è indenne da qualsiasi danno, costo od altro onere in cui incorra nell'esecuzione del presente Contratto a causa del comportamento del Cliente non conforme alle regole dettate dal Contratto in relazione alla conclusione e/o esecuzione del medesimo.

## 11. Conclusione, avvio del servizio e durata

- 11.1 L'efficacia del Contratto è sottoposta alla condizione sospensiva del ricevimento da parte del Consulente del pagamento del Corrispettivo. Il Cliente una volta accettato integralmente e senza riserve il Contratto lo trasmette firmato al Consulente. Il Contratto si intende concluso una volta che il Cliente abbia ricevuto formale e completa accettazione del Contratto da parte del Consulente. L'efficacia del Contratto è sottoposta alla condizione sospensiva del ricevimento da parte del Consulente del pagamento del corrispettivo.
- 11.2 Una volta ricevuto il pagamento e accettato il contratto il Consulente fornirà quanto richiesto e nella modalità concordata e indicata nell'ALLEGATO TECNICO e stima, a titolo indicativo, che la realizzazione di quanto oggetto della consulenza richiederà un tempo lavorativo di massimo 30 giorni affinché nella modalità prevista verrà reso disponibile al Cliente.

## **12. Clausola risolutiva espressa**

- 12.1 Il presente Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso mancato pagamento anche di una sola rata del Corrispettivo Annuale di cui all'art. 9. Al verificarsi di una qualsiasi violazione da parte del Cliente degli art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 del presente Contratto si applica l'art. 1453 del Codice Civile.
- 12.2 Nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 5.2 del Contratto, il Cliente sarà tenuto a versare al Consulente, a titolo di penale, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 12.3 Le Parti concordano che, nel caso in cui il Cliente dovesse essere assoggettato a procedure concorsuali o esecutive di qualsiasi natura, il presente contratto si risolverà in via automatica e anticipata dal momento in cui dovesse essere presentata la relativa istanza di fallimento o di apertura di qualsiasi altro procedimento concorsuale.

## **13. Diritti Riservati**

- 13.1 Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, adattamento e traduzione ed è proibita ogni utilizzazione a fini commerciali di qualsiasi contenuto del sito [www.soldiexpert.com](http://www.soldiexpert.com) o dei siti a queste società riconducibili, collegati o con i quali sono in essere rapporti commerciali e/o di fornitura.
- 13.2 È vietata la riproduzione e l'uso dei marchi, dei disegni e di ogni altro segno distintivo di cui è titolare il Consulente o gli altri soggetti che con essa collaborano all'erogazione del servizio, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di marchi e segni distintivi.

## **14. Modifiche del Contratto**

- 14.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14.2, qualsiasi modifica alle condizioni del presente Contratto dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto e firmato da entrambe le parti. Per quanto non previsto dal presente accordo saranno applicabili le norme di legge vigenti.
- 14.2 Il Consulente ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il presente Contratto, ivi inclusi gli Allegati, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per email, con preavviso non inferiore a 10 giorni lavorativi. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni scritte (con i mezzi indicati sopra) da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate. Il rifiuto da parte del Cliente alle modifiche apportate dal Consulente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto dal ricevimento della comunicazione del Cliente.
- 14.3 Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Il Consulente provvederà ad informare tempestivamente il Cliente. Resta salvo il diritto di recesso in capo al Cliente.
- 14.4 Ove consentito dalla legge, gli allegati che contengono informazioni inerenti la prestazione del servizio e che non contengano termini o condizioni contrattuali possono essere modificati senza preavviso e senza giustificato motivo da parte del Consulente e senza che il Cliente abbia diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'art. 14.2.

## 15. Miscellanea

- 15.1 Il Cliente accetta fin da ora che il Consulente potrà cedere il presente contratto a terzi di proprio esclusivo gradimento. La cessione del contratto avrà efficacia a decorrere dal momento in cui ne riceva comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o Pec o comunque dalla sua accettazione.
- 15.2 Il Cliente è tenuto a trasmettere a SoldiExpert i dati identificativi e le informazioni richieste in conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche), secondo le procedure operative adottate da SoldiExpert in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

## 16. Comunicazioni

- 16.1 Tutte le comunicazioni scritte tra le parti riguardo il Contratto (comprese le modifiche della Informazioni contenute nel documento informativo, ove non diversamente previsto dalla legge o dal Contratto) saranno effettuate via raccomandata o via email al seguente indirizzo:
- (i) Da inviarsi al Consulente da parte del Cliente: via Roma 47, 19032 Lerici (Sp) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [soldiexpert@pec.it](mailto:soldiexpert@pec.it);
  - (ii) Da inviarsi al Cliente dal Consulente: verrà utilizzato con piena validità l'indirizzo email comunicato dal Cliente nella procedura di registrazione sul sito SoldiExpert.com e presente nella sezione riservata dello stesso.
- 16.2 Sarà cura del Cliente comunicare tempestivamente a SoldiExpert eventuali modifiche dei propri indirizzi postale ed email, fermo restando che, in caso contrario, saranno considerate valide le comunicazioni inviate agli indirizzi precedentemente indicati.
- 16.3 Le Raccomandazioni del Consulente saranno comunicate al Cliente (in lingua italiana) nelle modalità indicate nell'ALLEGATO TECNICO.
- 16.4 Il Cliente accetta che tutte le comunicazioni al Cliente che non debbano, per legge o in base al presente Contratto, essere effettuate con un mezzo diverso, possono essere effettuate tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente ovvero, laddove consentito per legge, tramite il sito web del Consulente avvisando il Cliente via mail o sms della disponibilità sul sito delle Informazioni/avvisi/comunicazioni.

## 17. Legge applicabile e controversie

- 17.1 I Clienti possono inviare eventuali reclami in merito ai servizi forniti dal Consulente, tramite posta elettronica certificata a [soldiexpert@pec.it](mailto:soldiexpert@pec.it) e al seguente indirizzo: SoldiExpert SCF Via Roma, 47 19032 Lerici (Sp)
- 17.2 SoldiExpert SCF ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti o potenziali Clienti. Ricevuto il reclamo provvederà ad annotarlo nell'apposito Registro e prenderà in carico la gestione del reclamo e si attiverà con le strutture interne per la sua risoluzione entro massimo 30 giorni dalla ricezione del reclamo. SoldiExpert SCF contatterà successivamente il Cliente e si adopererà per una composizione condivisa del reclamo e si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo.
- 17.3 Il Cliente insoddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero quando siano decorsi 60 giorni dalla presentazione del



medesimo e il Cliente non abbia ricevuto risposta dal Consulente, potrà rivolgersi, ove sia un Cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui all'art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), ovvero chiedendo informazioni direttamente a SoldiExpert SCF. Inoltre, i clienti possono presentare segnalazioni o esposti all'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) all'indirizzo:

*OCF Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari*

*Via Tomacelli, 146*

*00186 Roma RM*

- 17.4 Il diritto del Cliente di rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non è rinunciabile da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
- 17.5 Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con SoldiExpert SCF, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell'ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con SoldiExpert SCF, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
- 17.6 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e, per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o ad esso connessa, si applica la giurisdizione italiana. Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, il foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente il Foro di Milano.

Il Cliente dichiara di aver riesaminato il testo della presente proposta e degli allegati e di confermare il proprio pieno consenso alla formulazione della presente proposta contrattuale e di accettare integralmente tramite firma elettronica con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore e la data di sottoscrizione.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di accettare, dopo attenta visione, espressamente le seguenti previsioni contenute nel presente Contratto ai seguenti articoli:

- 2.8 (Non obbligo di Risultato);
- 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, e 7.6 (Limitazione Responsabilità);
- 9.3, 9.4 (Rimborsi); 9.6 (adeguamento canone);
- 10.1 (indennizzi);
- 11.1 (Pagamento anticipato e sospensione), 11.2 (Conclusione, avvio del servizio e durata);
- 12.1, 12.2 e 12.3 (Clausola Risolutiva e penale);
- 14.1, 14.2 e 14.4 (Modifiche contratto);
- 15.1 (Cessione del Contratto);
- 17.6 (Foro Competente).

Il Cliente Dichiara che, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto gli sono stati consegnati, su supporto duraturo, copia dei seguenti Allegati, dei quali dichiara di avere compreso il significato ed il cui contenuto accetta integralmente

Allegati:

- I il Documento Informativo sulla SCF e sul servizio di consulenza prestato che contiene tra le altre le informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio prestato, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della Clientela e sulle segnalazioni all'OCF;
- II Il documento sulla Classificazione del Cliente;
- III il Questionario di profilazione ai fini della valutazione di adeguatezza disponibile nell'apposita pagina della personale Area Riservata;
- IV L'informativa sugli strumenti finanziari che possono essere utilizzati nel rapporto di consulenza;
- V L'informativa sui costi e sugli oneri relativi al costo della consulenza e degli strumenti finanziari;
- VI Il documento sintetico relativo alla procedura di gestione dei conflitti d'interesse adottata da SoldiExpert SCF;
- VII il documento informativo - Servizi Editoriali e Promozionali;
- VIII l'informativa sulla privacy, disponibile sul sito Soldiexpert.com;
- IX la documentazione per l'adeguata verifica del cliente in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231e successive modifiche) disponibile nell'apposita pagina della personale area riservata;
- X l'Allegato Tecnico che descrive contenuto della consulenza una tantum concordata e modalità di erogazione.